

CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA

Art. 1 - Caratteristiche di massima

nr. 21.600 borsa singola per bicicletta , aventi le sotto elencate caratteristiche di massima:

Dimensioni minime: altezza cm 32, larghezza cm 40, profondità cm 15.

Descrizione articolo: borsa singola per bicicletta con rinforzo rigido nello schienale e rinforzo pieghevole sul fondo. Chiusura con patta di cm 43 di altezza fissata con due strisce in velcro.

Tracolla regolabile in PP blu o nero cm 140 lunghezza totale x 5 cm di larghezza fissata con cuciture incrociate. Due ganci in plastica fissati con viti sul retro per posizionare la borsa al portapacchi della bicicletta. Posizione indicativa : gancio sinistro cm 8 dal bordo sinistro, gancio destro cm 8 dal bordo destro ed entrambi cm 5 dal lato superiore.

Materiale del tessuto: PE tessuto con doppia laminatura 150 sgm con bordatura blu o nero.

Colore: blu tinta unita - pantone indicativo 287.

Personalizzazione: stampa logo Automobile Club 1 colore e logo sponsor 1 colore

Confezione: busta singola trasparente

Si allega immagine della borsa per bicicletta

Art. 2 - Personalizzazione

Su ciascun oggetto dovrà essere riportato il logotipo di personalizzazione dell'Automobile Club e dell'eventuale sponsor. Sarà cura di ciascun Automobile Club definire con la ditta aggiudicataria le dimensioni e la posizione del logotipo.

Art. 3 - Presentazione dell'offerta

Il termine stabilito per la presentazione dell'offerta di quanto descritto al precedente art. 1 è indicato nella lettera di invito.

Non saranno ritenute valide le offerte pervenute all'Ente oltre tale termine perentorio.

Art. 4 - Prezzo dell'offerta

Il prezzo unitario per la fornitura di “borsa singola per bicicletta”, spese di personalizzazione, imballo e trasporto per merce resa franco al piano presso le località specificata al successivo art. 8 è il seguente:

Euro _____ (escluso I.V.A.) = (diconsi € _____) (escluso I.V.A.)

Tale prezzo verrà applicato anche ad eventuali integrazioni di fornitura richieste entro la data del 31 luglio 2015 **mantenendo, quale tempo di consegna, il medesimo indicato in sede di aggiudicazione**; in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettera, farà fede quello espresso in lettere.

Art. 5 - Aggiudicazione della fornitura

La Commissione allo scopo nominata esaminerà le offerte presentate dalle ditte concorrenti, valutandone la regolarità e quindi, a proprio insindacabile giudizio, opererà la scelta provvedendo all'assegnazione della fornitura alla ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri:

<u>prezzo:</u>	<u>massimo 60 punti</u>
<u>caratteristiche estetico- funzionali:</u>	<u>massimo 30 punti</u>
<u>tempi di consegna:</u>	<u>massimo 5 punti</u>
<u>certificazione Qualità:</u>	<u>massimo 5 punti</u>

Nessun compenso spetta alle ditte concorrenti per la compilazione del preventivo che potrà essere ritirato, a cura e spese delle ditte non aggiudicatarie, dopo novanta giorni dalla presentazione. L'Automobile Club Reggio Emilia si riserva di procedere all'aggiudicazione della gara anche nel caso di una sola offerta valida; si riserva, inoltre, la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione, senza che ciò possa comportare pretese di sorta da parte delle ditte partecipanti alla gara.

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto di fornitura:

1. il presente capitolato speciale;
2. la lettera di invito alla gara, sottoscritta per presa visione;
3. documentazione completa prevista dalle norme antimafia e certificato generale del Casellario Giudiziale del legale rappresentante;
4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (redatta ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000) nella quale il legale rappresentante della Ditta attesti: di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di cause o fatti a cui le vigenti norme ricollegano l'impossibilità di contrattare con Pubbliche Amministrazioni; di non essere sottoposto a misura di prevenzione e di non conoscere l'esistenza, a proprio carico, di procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla normativa contro la criminalità mafiosa; che la Ditta non si trova in stato di liquidazione o di fallimento, e non ha presentato domanda di concordato e che procedure del genere non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data di presentazione dell'offerta, ecc., come da Allegato 2;
5. dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
6. dichiarazione di capacità tecnica, economica e finanziaria;
7. eventuale certificazione di sistema di Qualità.

Art. 7 - Cauzione definitiva

La cauzione definitiva sarà uguale al 10% dell'importo della fornitura e potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria.

La cauzione dovrà essere prestata entro 10 giorni dall'aggiudicazione e sarà restituita alla ditta aggiudicataria entro trenta giorni dall'assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali.

L'Ente appaltante, accertati i presupposti di legge, si riserva la facoltà di accettare la suddetta richiesta.

Art. 8 - Consegna della fornitura

La consegna della fornitura, da parte della ditta aggiudicataria, dovrà avvenire in un'unica soluzione **entro il 31 dicembre 2014**, secondo le modalità indicate nelle schede di ciascun Automobile Club – Allegato A. Il fornitore potrà indicare diverso termine di consegna antecedente al 31 dicembre 2014.

Si precisa che per gli eventuali riordini, che potranno essere effettuati entro il **31 luglio 2015**, dovrà essere rispettato il medesimo tempo di consegna nonché quanto indicato all'art. 4.

Le borse da bicicletta che dovessero risultare difettose dovranno essere sostituite a spese della società aggiudicataria.

Art. 9 - Fatturazione – modalità di pagamento

La fornitura dovrà essere fatturata, a ciascun Automobile Club, come indicato nelle schede allegate. Le fatture saranno liquidate dai singoli Automobile Club, previa corrispondenza al campione presentato in sede di offerta, sul conto corrente bancario o postale dedicato comunicato dalla Società, mediante bonifico bancario, al fine di consentire la piena tracciabilità delle operazioni in conformità all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.



Art. 10 Clausola di tracciabilità dei flussi finanziari

La Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie” entrata in vigore il 7 settembre 2010, prevede all’articolo 3 un insieme di misure volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire le infiltrazioni criminali nei contratti pubblici. In particolare il citato art. 3 impone l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari per i pagamenti effettuati a fronte di forniture di beni e servizi, finanziamenti, investimenti e lavori resi a fronte di appalti e contratti pubblici, per i quali è tassativamente vietato l’utilizzo del contante ed è, invece, previsto l’obbligo di effettuare i connessi pagamenti unicamente su conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche nonché l’indicazione di precise informazioni relative alle persone autorizzate ad operare sui suddetti conti.

A tal fine si rende necessario acquisire copia del modulo di autocertificazione, Allegato 3, sottoscritto dal rappresentante legale della ditta congiuntamente alla copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Si comunica che il codice identificativo gare (CIG) è **Z8D105EF01**

La mancanza di tali elementi non consentirà alla ditta di effettuare transazioni finanziarie relative ai contratti di lavori, forniture e servizi futuri.

Art. 11 - Penalità

La penalità/giorno per ritardo di consegna del materiale rispetto alle date pattuite è fissata nel 1 % dell’importo della fornitura per ritardi fino a 15 giorni e nel 3 % per ritardi superiori a 15 giorni. Fatto salvo le possibilità per l’Automobile Club di richiedere il danno ulteriore alla ditta aggiudicataria.

Art. 12 - Foro competente

Per la definizione di qualsiasi eventuale controversia che dovesse sorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione del presente contratto, è competente il Foro di Reggio Emilia.

Art. 13 - Spese

Tutte le spese presenti e future saranno a carico dell’aggiudicatario salvo quelle poste per legge inderogabilmente a carico dell’Ente appaltante.

Data 05/08/2014

LA DITTA
Il legale rappresentante

